



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE

Il principio di irretroattività

Dott. Nicola Recchia

TRIESTE, 6 NOVEMBRE 2024

Insegnamento di «Diritto penale», A.A. 2023-24
Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza

IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ

Corollari/componenti

- Riserva di legge
- Precisione/Tassatività/Determinatezza/Divieto di analogia
- Irretroattività

IL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ

Contenuto

- nuova incriminazione
- ampliamento di una figura di reato preesistente (anche attraverso modifiche della parte generale)
- trattamento penale più severo (pene principali, accessorie, effetti della condanna e tutti gli istituti che incidono sulla punizione in concreto del reo)
- inderogabilità → «valore assoluto, non suscettibile di bilanciamento con altri valori costituzionali»
Corte cost. n. 394 del 2006

IL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ

Art. 7 CEDU – *Nulla poena sine lege*

1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, **al momento in cui è stata commessa**, non costituiva reato **secondo il diritto interno o internazionale**. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.
2. Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.

IL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ

Art. 25 – Costituzione italiana

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non **in forza di una legge** che sia **entrata in vigore prima del fatto commesso**.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

IL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ

Art. 2 c.p. – Successione di leggi penali

1. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.

IL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ

Art. 11 Disposizioni sulla legge in generale (c.d. Preleggi)

Efficacia della legge nel tempo

La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo.



NO Rango costituzionale

IL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ

DUE VOLTI

- Individual-garantistico  Stato di diritto come prevedibilità delle conseguenze delle proprie azioni da parte del consociato

«il divieto in parola mira a garantire al destinatario della norma una ragionevole prevedibilità delle conseguenze cui si esporrà trasgredendo il precetto penale. E ciò ... per garantirgli ... la certezza di libere scelte d'azione» (Corte cost. 364/1988) «esigenza di calcolabilità delle conseguenze giuridico-penali della propria condotta, quale condizione necessaria per la libera autodeterminazione individuale» (Corte cost. 230/2012)

«una seconda *ratio*, altrettanto cruciale, non può essere trascurata ... Il divieto in parola erige un bastione a garanzia dell'individuo contro possibili abusi da parte del potere legislativo, da sempre tentato di stabilire o aggravare *ex post* pene per fatti già compiuti»

- Pubblicistico-istituzionale  Divisione dei poteri e supremazia della legge/del Parlamento



può avere una dimensione individual-garantistica?

LA IRRETROATTIVITÀ NELLE FONTI SOVRANAZIONALI

Art. 7 CEDU – *Nulla poena sine lege*

1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il **diritto interno o internazionale**. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.
2. Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine **secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili**.

LA IRRETROATTIVITÀ NELLE FONTI SOVRANAZIONALI

Il progressivo ampliamento dell'ambito di applicazione
↓
v. definizione autonoma di materia penale

- Sanzioni amministrative: Corte cost. 104/2014
- Confisca: Corte cost. 97/2009; 196/2010; 68/2017; 223/2018
- Misure di prevenzione

LA IRRETROATTIVITÀ NELLE FONTI SOVRANAZIONALI

Il progressivo ampliamento dell'ambito di applicazione
↓
v. definizione autonoma di materia penale

➤ Misure di sicurezza

Art. 200 c.p. – Applicabilità delle misure di sicurezza rispetto al tempo, al territorio e alle persone

Le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione.

Se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza è diversa, si applica la legge in vigore al tempo della esecuzione.

LA IRRETROATTIVITÀ NELLE FONTI SOVRANAZIONALI

Il progressivo ampliamento dell'ambito di applicazione



v. definizione autonoma di materia penale

➤ Norme processuali

- ✓ la difficoltà di individuare il *discrimen* sostanziale/processuale: il caso della prescrizione
- ✓ il tema delle norme sull'esecuzione della pena: Corte cost. 32/2020

«In esito a una complessiva rimediazione della tematica, occorre in effetti concludere nel senso che, di regola, le pene detentive devono essere eseguite in base alla legge in vigore al momento della loro esecuzione, salvo però che tale legge comporti, rispetto al quadro normativo vigente al momento del fatto, una trasformazione della natura della pena e della sua incidenza sulla libertà personale»

LA IRRETROATTIVITÀ NELLE FONTI SOVRANAZIONALI

Il mutamento interpretativo *in malam partem* della fattispecie ad opera della giurisprudenza

Corte EDU, 14 aprile 2015, Contrada c. Italia (n. 3)

64. La Corte ritiene che la questione che si pone nella presente causa sia quella di stabilire se, all'epoca dei fatti ascritti al ricorrente, la legge applicabile definisse chiaramente il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso. Si deve dunque esaminare se, a partire dal testo delle disposizioni pertinenti e con l'aiuto dell'interpretazione della legge fornita dai tribunali interni, il ricorrente potesse conoscere le conseguenze dei suoi atti sul piano penale.

65. La Corte osserva anzitutto che, nel caso di specie, il ricorrente è stato condannato a una pena di dieci anni di reclusioni per concorso in associazione di tipo mafioso con una sentenza emessa dal tribunale di Palermo 5 aprile 1996 riguardo a fatti compiuti tra il 1979 e il 1988. Nella parte in diritto della sentenza, tale concorso veniva definito «eventuale» o «esterno».

LA IRRETROATTIVITÀ NELLE FONTI SOVRANAZIONALI

Il mutamento interpretativo *in malam partem* della fattispecie ad opera della giurisprudenza

Corte EDU, 14 aprile 2015, Contrada c. Italia (n. 3)

66. La Corte fa notare che non è oggetto di contestazione tra le parti il fatto che il concorso esterno in associazione di tipo mafioso costituisca un reato di origine giurisprudenziale. Ora, come ha giustamente ricordato il tribunale di Palermo nella sua sentenza del 5 aprile 1996 (si veda il paragrafo 7 supra), l'esistenza di questo reato è stata oggetto di approcci giurisprudenziali divergenti.

67. L'analisi della giurisprudenza citata dalle parti (si vedano i paragrafi 26-30 supra) dimostra che la Corte di cassazione ha menzionato per la prima volta il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso nella sua sentenza Cillari, n. 8092 del 14 luglio 1987. Nel caso di specie, la Corte di cassazione ha contestato l'esistenza di un tale reato e ribadito questa posizione in altre sentenze successive, in particolare Agostani, n. 8864 del 27 giugno 1989 e Abbate e Clementi, nn. 2342 e 2348 del 27 giugno 1994.

LA IRRETROATTIVITÀ NELLE FONTI SOVRANAZIONALI

Il mutamento interpretativo *in malam partem* della fattispecie ad opera della giurisprudenza

Corte EDU, 14 aprile 2015, Contrada c. Italia (n. 3)

68. Nel frattempo, in altre cause, la Corte di cassazione ha riconosciuto l'esistenza del reato di concorso eventuale in associazione di tipo mafioso (si vedano la sentenza Altivalle, n. 3492, del 13 giugno 1987 e, successivamente, Altomonte, n. 4805 del 23 novembre 1992, Turiano, n. 2902 del 18 giugno 1993 e Di Corrado, del 31 agosto 1993).

69. Tuttavia, è solo nella sentenza Demitry, pronunciata dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione il 5 ottobre 1994, che quest'ultima ha fornito per la prima volta una elaborazione della materia controversa, esponendo gli orientamenti che negano e quelli che riconoscono l'esistenza del reato in questione e, nell'intento di porre fine ai conflitti giurisprudenziali in materia, ha finalmente ammesso in maniera esplicita l'esistenza del reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso nell'ordinamento giuridico interno.

LA IRRETROATTIVITÀ NELLE FONTI SOVRANAZIONALI

Il mutamento interpretativo *in malam partem* della fattispecie ad opera della giurisprudenza

Corte EDU, 14 aprile 2015, Contrada c. Italia (n. 3)

70. In questo contesto, l'argomento del Governo secondo il quale, all'epoca della perpetrazione dei fatti (1979-1988), la giurisprudenza interna in materia non era in alcun modo contraddittoria, non può essere accolto.

72. La Corte osserva anche che, nella sua sentenza del 25 febbraio 2006, la corte d'appello di Palermo, pronunciandosi sull'applicabilità della legge penale in materia di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, si è basata sulle sentenze Demitry, n. 16 del 5 ottobre 1994, Mannino n. 30 del 27 settembre 1995, Carnevale, n. 22327 del 30 ottobre 2002 e Mannino, n. 33748 del 17 luglio 2005 (si veda il paragrafo 18 supra), tutte posteriori ai fatti ascritti al ricorrente.

LA IRRETROATTIVITÀ NELLE FONTI SOVRANAZIONALI

Il mutamento interpretativo *in malam partem* della fattispecie ad opera della giurisprudenza

Corte EDU, 14 aprile 2015, Contrada c. Italia (n. 3)

73. La Corte osserva per di più che la doglianza del ricorrente relativa alla violazione del principio della irretroattività e della prevedibilità della legge penale, sollevata dinanzi a tutti i gradi di giudizio (si vedano i paragrafi 10 e 20 supra), non è stata oggetto di un esame approfondito da parte dei giudici nazionali, essendosi questi ultimi limitati ad analizzare in dettaglio l'esistenza stessa del reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso nell'ordinamento giuridico interno senza tuttavia stabilire se un tale reato potesse essere conosciuto dal ricorrente all'epoca dei fatti a lui ascritti (si vedano i paragrafi 15, 17 e 18 supra).

74. In queste circostanze, la Corte constata che il reato in questione è stato il risultato di una evoluzione giurisprudenziale iniziata verso la fine degli anni ottanta del secolo scorso e consolidatasi nel 1994 con la sentenza Demitry.

LA IRRETROATTIVITÀ NELLE FONTI SOVRANAZIONALI

Il mutamento interpretativo *in malam partem* della fattispecie ad opera della giurisprudenza

Corte EDU, 14 aprile 2015, Contrada c. Italia (n. 3)

75. Perciò, all'epoca in cui sono stati commessi i fatti ascritti al ricorrente (1979-1988), il reato in questione non era sufficientemente chiaro e prevedibile per quest'ultimo. Il ricorrente non poteva dunque conoscere nella fattispecie la pena in cui incorreva per la responsabilità penale derivante dagli atti da lui compiuti.

76. La Corte ritiene che questi elementi siano sufficienti per concludere che vi è stata violazione dell'articolo 7 della Convenzione.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE

La lex mitior. La successione di leggi penali nel tempo.

Dott. Nicola Recchia

TRIESTE, 17 NOVEMBRE 2023

Insegnamento di «Diritto penale», A.A. 2023-24
Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza

IL PRINCIPIO DI RETROATTIVITÀ FAVOREVOLE

Art. 2 c.p. – Successione di leggi penali

2. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.
3. Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 135.
4. Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

IL PRINCIPIO DI RETROATTIVITÀ FAVOREVOLE

Art. 3 – Costituzione italiana

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.



Principio derogabile per ragionevoli motivi

- ❖ il limite del giudicato
- ❖ le leggi eccezionali e temporanee
- ❖ (le leggi tributarie)

IL PRINCIPIO DI RETROATTIVITÀ FAVOREVOLE

Art. 15 – Patto internazionale sui diritti civili e politici 1966

1. Nessuno può essere condannato per azioni od omissioni che, al momento in cui venivano commesse, non costituivano reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Così pure, non può essere inflitta una pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso. **Se, posteriormente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, il colpevole deve beneficiarne.**
2. Nulla, nel presente articolo, preclude il deferimento a giudizio e la condanna di qualsiasi individuo per atti od omissioni che, al momento in cui furono commessi, costituivano reati secondo i principi generali del diritto riconosciuti dalla comunità delle nazioni.

IL PRINCIPIO DI RETROATTIVITÀ FAVOREVOLE

Art. 7 CEDU – *Nulla poena sine lege*

1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.
2. Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.

IL PRINCIPIO DI RETROATTIVITÀ FAVOREVOLE

Art. 49 CDFUE – Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene

1. Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. **Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima.**
2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni.
3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.

CORTE DI GIUSTIZIA, GS, 3 MAGGIO 2005, BERLUSCONI E AL.

68. Orbene, il principio dell'applicazione retroattiva della pena più mite fa parte delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri.

69. Ne deriva che tale principio deve essere considerato come parte integrante dei principi generali del diritto comunitario che il giudice nazionale deve osservare quando applica il diritto nazionale adottato per attuare l'ordinamento comunitario e, nella fattispecie, in particolare, le direttive sul diritto societario.

CEDU, GC, 17 SETTEMBRE 2009, SCOPPOLA C. ITALIA (N. 2)

103. Nel 1978 la Commissione europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto che, a differenza dell'articolo 15 § 1 *in fine* del Patto delle Nazioni Unite relativo ai diritti civili e politici, l'articolo 7 della Convenzione non sanciva il diritto di beneficiare dell'applicazione di una pena meno severa prevista da una legge posteriore al reato (*X c. Germania*, n. 7900/77, decisione della Commissione del 6 marzo 1978, *Décisions et Rapports* (DR) 13, pp. 70-72). Pertanto, essa ha dichiarato manifestamente infondato il motivo di ricorso di un ricorrente che affermava che, dopo la loro perpetrazione, una parte dei reati di cui era imputato erano stati oggetto di una depenalizzazione. Questa giurisprudenza è stata ripresa dalla Corte, che ha ricordato che l'articolo 7 non prevede il diritto all'applicazione di una legge penale più favorevole (*Le Petit c. Regno Unito* (dec.), n. 35574/97, 5 dicembre 2000, e *Zaprianov c. Bulgaria* (dec.), n. 41171/98, 6 marzo 2003).

CEDU, GC, 17 SETTEMBRE 2009, SCOPPOLA C. ITALIA (N. 2)

104. Senza che la Corte sia formalmente tenuta a seguire le proprie decisioni anteriori, è nell'interesse della sicurezza giuridica, della prevedibilità e dell'eguaglianza davanti alla legge che essa non si discosta senza un valido motivo dai propri precedenti (v., ad esempio, *Chapman c. Regno Unito* [GC], n. 27238/95, § 70, CEDU 2001-I). Tuttavia, poiché la Convenzione è anzitutto un meccanismo di tutela dei diritti dell'uomo, la Corte deve tenere conto dell'evoluzione della situazione nello Stato convenuto e negli Stati contraenti in generale e reagire, ad esempio, al consenso che potrebbe emergere per quanto riguarda il livello di protezione da raggiungere (v., tra le altre, *Cossey c. Regno Unito*, 27 settembre 1990, § 35, serie A n. 184, e *Stafford c. Regno Unito* [GC], n. 46295/99, §§ 67-68, CEDU-2002-IV). È di fondamentale importanza che la Convenzione venga interpretata e applicata in modo tale da renderne le garanzie concrete e effettive, e non teoriche e illusorie. Se la Corte non adottasse un approccio dinamico ed evolutivo, un tale atteggiamento rischierebbe di ostacolare qualsiasi riforma o miglioramento (*Stafford*, cit., § 68, e *Christine Goodwin c. Regno Unito* [GC], n. 28957/95, § 74, CEDU 2002-VI).

CEDU, GC, 17 SETTEMBRE 2009, SCOPPOLA C. ITALIA (N. 2)

105. La Corte considera che è trascorso molto tempo da quando è stata pronunciata la decisione *X c. Germania* sopra citata e che, durante questo tempo, sono intervenuti importanti sviluppi a livello internazionale. In particolare, oltre all'entrata in vigore della Convenzione americana relativa ai diritti dell'uomo, il cui articolo 9 sancisce la retroattività della legge prevedendo l'applicazione di una pena meno severa eventualmente decretata dopo la perpetrazione del reato (paragrafo 36, supra), è opportuno segnalare la proclamazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il testo dell'articolo 49 § 1 di quest'ultima si discosta – e ciò non può che essere deliberato (si veda, *mutatis mutandis*, *Christine Goodwin*, cit., § 100 *in fine*) – da quello dell'articolo 7 della Convenzione in quanto precisa che «se, posteriormente a tale reato, la legge prevede una pena più lieve, quest'ultima dovrà essere applicata» (paragrafo 37, supra). Nella causa *Berlusconi e altri*, la Corte di giustizia delle Comunità europee, la cui giurisprudenza è stata confermata dalla Corte di cassazione francese (paragrafo 39, supra), ha ritenuto che questo principio facesse parte delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri (paragrafo 38, supra). Infine, l'applicabilità della legge penale meno severa è stata iscritta nello statuto della Corte penale internazionale e affermata nella giurisprudenza del TPIY (paragrafi 40 e 41, supra).

CEDU, GC, 17 SETTEMBRE 2009, SCOPPOLA C. ITALIA (N. 2)

106. La Corte ne deduce che, dalla decisione *X c. Germania*, si è progressivamente formato un consenso a livello europeo e internazionale per considerare che l'applicazione della legge penale che prevede una pena meno severa, anche posteriormente alla perpetrazione del reato, è divenuta un principio fondamentale del diritto penale. È altresì significativo che la legislazione dello Stato interessato riconosca questo principio dal 1930 (si veda l'articolo 2 § 3 del CP, citato al paragrafo 32, *supra*).

107. Certo, l'articolo 7 della Convenzione non fa espressamente menzione dell'obbligo, per gli Stati contraenti, di far beneficiare l'imputato di un cambiamento legislativo intervenuto dopo la perpetrazione del reato. È proprio sulla base di questo argomento, legato al testo della Convenzione, che la Commissione ha rigettato il motivo di ricorso del ricorrente nella causa *X c. Germania*. Tuttavia, tenuto conto degli sviluppi sopra menzionati, la Corte non può considerare questo argomento come determinante. Del resto, essa osserva che vietando di infliggere una «pena più severa di quella che era applicabile nel momento in cui è stato commesso il reato», il paragrafo 1 *in fine* dell'articolo 7 non esclude che l'imputato possa beneficiare di una pena meno grave, prevista dalla legislazione posteriore al reato.

CEDU, GC, 17 SETTEMBRE 2009, SCOPPOLA C. ITALIA (N. 2)

108. Agli occhi della Corte, è coerente con il principio della preminenza del diritto, di cui l'articolo 7 costituisce un elemento essenziale, aspettarsi che il giudice di merito applichi ad ogni atto punibile la pena che il legislatore ritiene proporzionata. Infliggere una pena più severa solo perché essa era prevista al momento della perpetrazione del reato si tradurrebbe in una applicazione a svantaggio dell'imputato delle norme che regolano la successione delle leggi penali nel tempo. Ciò equivarrebbe inoltre a ignorare i cambiamenti legislativi favorevoli all'imputato intervenuti prima della sentenza e continuare a infliggere pene che lo Stato e la collettività che esso rappresenta considerano ormai eccessive. La Corte osserva che l'obbligo di applicare, tra molte leggi penali, quella le cui disposizioni sono più favorevoli all'imputato, si traduce in una chiarificazione delle norme in materia di successione delle leggi penali, il che soddisfa a un altro elemento fondamentale dell'articolo 7, ossia quello della prevedibilità delle sanzioni.

CEDU, GC, 17 SETTEMBRE 2009, SCOPPOLA C. ITALIA (N. 2)

109. Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene che sia necessario ritornare sulla giurisprudenza stabilita dalla Commissione nella causa X c. Germania e considerare che l'articolo 7 § 1 della Convenzione non sancisce solo il principio della irretroattività delle leggi penali più severe, ma anche, e implicitamente, il principio della retroattività della legge penale meno severa. Questo principio si traduce nella norma secondo cui, se la legge penale in vigore al momento della perpetrazione del reato e le leggi penali posteriori adottate prima della pronuncia di una sentenza definitiva sono diverse, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono più favorevoli all'imputato.

CORTE DI GIUSTIZIA, GS, 24 LUGLIO 2023, LIN

120. Orbene, l'applicazione di uno standard nazionale di tutela relativo al principio dell'applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (*lex mitior*) deve essere tenuta distinta da quella dello standard nazionale di tutela esaminato dalla Corte nella sentenza del 5 dicembre 2017, M.A.S. e M.B. (C-42/17, EU:C:2017:936).

121. Al riguardo, dalla decisione di rinvio risulta che l'applicazione di tale primo standard nazionale di tutela può aggravare il rischio sistemico che reati di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell'Unione sfuggano a qualsiasi sanzione penale, in violazione dell'articolo 325, paragrafo 1, TFUE e dell'articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF.

CORTE DI GIUSTIZIA, GS, 24 LUGLIO 2023, LIN

122. Infatti, contrariamente allo standard nazionale di tutela relativo alla prevedibilità della legge penale, che, secondo il giudice del rinvio, si limita a neutralizzare l'effetto interruttivo di atti processuali intervenuti nel periodo compreso tra il 25 giugno 2018, data di pubblicazione della sentenza n. 297/2018 della Curtea Constitutionala (Corte costituzionale), e il 30 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 71/2002, lo standard nazionale di tutela relativo al principio dell'applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (*lex mitior*) consentirebbe, almeno in alcuni casi, di neutralizzare l'effetto interruttivo di atti processuali verificatisi ancor prima del 25 giugno 2018, ma dopo l'entrata in vigore del codice penale il 1° febbraio 2014, ossia per un periodo superiore a quattro anni.

CORTE DI GIUSTIZIA, GS, 24 LUGLIO 2023, LIN

123. In simili circostanze, tenuto conto del necessario bilanciamento tra quest'ultimo standard nazionale di tutela e le disposizioni dell'articolo 325, paragrafo 1, TFUE e dell'articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF, l'applicazione, da parte di un giudice nazionale, di detto standard, per mettere in discussione l'interruzione del termine di prescrizione della responsabilità penale mediante atti processuali intervenuti prima del 25 giugno 2018, data di pubblicazione della sentenza n. 297/2018 della Curtea Constitutionala (Corte costituzionale), deve essere considerata tale da compromettere il primato, l'unità e l'effettività del diritto dell'Unione, ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 110 della presente sentenza [...].

124. Di conseguenza, si deve ritenere che i giudici nazionali non possano, nell'ambito di procedimenti giurisdizionali diretti a sanzionare penalmente reati di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, applicare lo standard nazionale di tutela relativo al principio dell'applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (*lex mitior*), come menzionato al punto 119 della presente sentenza, al fine di mettere in discussione l'interruzione del termine di prescrizione della responsabilità penale mediante atti processuali intervenuti prima del 25 giugno 2018, data di pubblicazione della sentenza n. 297/2018 della Curtea Constitutionala (Corte costituzionale).

IL PRINCIPIO DI RETROATTIVITÀ FAVOREVOLE

Ampliamento dell'ambito di applicazione sulla spinta della Corte EDU

❖ Sanzioni amministrative: Corte cost. 63/2019



IL PRINCIPIO DI RETROATTIVITÀ FAVOREVOLE

Art. 2 c.p. – Successione di leggi penali

2. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

abolitio criminis (totale o parziale)



retroattività illimitata: no limite del giudicato

IL PRINCIPIO DI RETROATTIVITÀ FAVOREVOLE

abolitio criminis (totale o parziale)

Art. 673 c.p.p. – Revoca della sentenza per abolizione del reato

1. Nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza di condanna o il decreto penale dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti.

Disciplina traslabile ad altri casi?

- Incompatibilità tra la norma incriminatrice e una norma di fonte UE dotata di effetto diretto
- Mutamento giurisprudenziale favorevole (*contra* Corte cost., sent. n. 230 del 2012)

IL PRINCIPIO DI RETROATTIVITÀ FAVOREVOLE

Art. 2 c.p. – Successione di leggi penali

4. Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, **salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.**

la successione di legge penale più favorevole (anche *lex intermedia*; giudizio in concreto; divieto di terza legge)

↓
retroattività limitata: limite del giudicato

↓
eccezione (introdotta da legge del 2006)

3. Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 135.

IL PRINCIPIO DI RETROATTIVITÀ FAVOREVOLE

Art. 2 c.p. – Successione di leggi penali

5. Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti.



ultrattività

IL PRINCIPIO DI RETROATTIVITÀ FAVOREVOLE

abolitio criminis (totale o parziale) ≠ abrogatio sine abolitione

Art. 587 c.p. – Omicidio e lesione personale a causa di onore

Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onore suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona, che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella.

Articolo abrogato dall'art. 1, della L. 5 agosto 1981, n. 442

Art. 575 c.p. – Omicidio

Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.

IL PRINCIPIO DI RETROATTIVITÀ FAVOREVOLE

Come distinguere *abolitio criminis* (totale o soprattutto parziale) da mera successione di leggi penali?

- ✓ Criterio della continuità normativa: nuova fattispecie copre un'area di illiceità «sostanzialmente omogenea» a quella precedente per offesa al bene giuridico
- ✓ Criterio del «fatto concreto»: il fatto concreto oggetto del giudizio è riconducibile, sia pure sulla base di elementi diversi della fattispecie, ad un'altra norma incriminatrice
- ✓ Confronto strutturale tra le fattispecie incriminatrici

IL PRINCIPIO DI RETROATTIVITÀ FAVOREVOLE

il problema della successione di norme integratrici



il criterio dell'integrazione o meno della norma incriminatrice

Art. 453 c.p. – Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;



IL PRINCIPIO DI RETROATTIVITÀ FAVOREVOLE

il problema della successione di norme integratrici



il criterio dell'integrazione o meno della norma incriminatrice

Art. 643 c.p. – Circonvenzione di persone incapaci

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una **persona minore**, ovvero abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 206 a euro 2.065.

Art. 2 c.c. – Maggiore età. Capacità di agire

La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo [ventunesimo] anno.

[Art. così sostituito ex art. 1, L. 8 marzo 1975 n. 39]

IL PRINCIPIO DI RETROATTIVITÀ FAVOREVOLE

Art. 2 c.p. – Successione di leggi penali

6. Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti. [nel 1930 effetti *ex nunc*]

intervento Corte cost. 51/1985: parziale illegittimità costituzionale: art. 77 co. 3 Cost., *ex tunc*

Distinguere

fatti pregressi (rispetto al d.l.): non opera la retroattività favorevole



fatti concomitanti (durante la vigenza del d.l.): si applica la disciplina più favorevole



ma sulla base del principio di irretroattività sfavorevole

IL PRINCIPIO DI RETROATTIVITÀ FAVOREVOLE

Gli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale

di una norma incriminatrice: art. 30 co. 4 l. n. 87/1953 «quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano l'esecuzione e tutti gli effetti penali»

di norme inerenti al trattamento sanzionatorio: obbligo del giudice dell'esecuzione di rideterminare la pena

di una norma più favorevole: - fatti concomitanti (in vigenza della legge dichiarata incostituzionale):
si applica la disciplina più favorevole poi dichiarata incostituzionale

- fatti pregressi (rispetto alla legge):
non si applica la disciplina più favorevole

IL *TEMPUS COMMISSI DELICTI*

Teoria della condotta (vs. teoria dell'evento)

reati commissivi: momento dell'azione (o ultima azione tipica)

reati omissivi: momento in cui andava compiuta l'azione doverosa

reati permanenti: ultimo atto con cui il soggetto volontariamente mantiene la situazione antigiuridica

reati abituali: ultima condotta che integra il fatto di reato



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

DOTT. NICOLA RECCHIA

Dipartimento di Scienza Giuridiche, del
Linguaggio, dell'Interpretazione e della
Traduzione – IUSLIT

nicola.recchia@units.it

www.units.it